



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Ufficio del Presidente

Trento, 14 luglio 2014

Il Presidente del Tribunale f.f.

- sentito il dirigente amministrativo in materia di processo civile telematico e in particolare riguardo dell'iscrizione a ruolo pervenuta dalla parte in formato telematico anziché in formato cartaceo;
- visto l'art. 16 bis comma 1, dl. 179/2012, conv. L.221/2012, che prevede che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori precedentemente costituiti nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale debba avvenire esclusivamente per via telematica; mentre, per gli uffici non abilitati, il deposito dell'atto introduttivo o di costituzione deve avvenire sempre in modo cartaceo;
- vista la circolare ministeriale del 27 giugno 2014, che dispone che in assenza della predetta abilitazione (ex art. 35 DM 44/11) la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi inviati dalle parti;
- considerato che tale ultima disposizione rallenterebbe l'attività della cancelleria, costringendo di volta in volta ad una valutazione da parte del giudice di inammissibilità dell'iscrizione a ruolo;

dispone

che, in via generale, qualora la parte invii un atto introduttivo o di costituzione in modo telematico anziché cartaceo, il cancelliere non accetti il deposito dell'atto e comunichi alla parte che deve procedere preliminarmente al deposito cartaceo.

Si comunichi ai magistrati, alle cancellerie civili e all'Ordine degli avvocati.

Il dirigente  
Sandro Pettinato

Il Presidente f.f.  
Guglielmo Avolio